

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICEVUTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1989

Istituzione a Messina di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. — Risale a poco più di un decennio l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, i quali sin dai primi anni di attività sono apparsi inadeguati a soddisfare le legittime e costituzionalmente garantite aspettative di tutela da parte della comunità, tanto che non pochi studi sono stati dedicati da insigni giuristi a manifestare e sollecitare l'esigenza di una profonda riforma della vigente normativa.

In questo movimento riformatore proprio alcuni mesi or sono nella città di Messina, su iniziativa della locale Università e del «Centro Culturale Officina 1892», è stata affrontata, con l'intervento dei massimi esponenti della Magistratura amministrativa e di autorevoli studiosi, la tematica: «Per una giustizia amministrativa più celere ed efficace».

Gli organi regionali di giurisdizione amministrativa, proprio per l'elevata e crescente domanda di giustizia proveniente dal Paese, si dibattono ormai nelle medesime lungaggini che hanno compromesso la pronta funzionalità dell'apparato giurisdizionale.

Se, come è noto, è esigenza comune alla giurisdizione, ordinaria ed amministrativa, porre rimedio ad una situazione di semi-paralisi, ciò acquista connotati di vitale urgenza per la giustizia amministrativa, la cui effettività, per la delicatezza della materia e per la peculiare natura delle situazioni giuridiche soggettive tutelate, è inevitabilmente legata alla sua speditezza.

I tempi sicuramente non brevi per l'attuazione della auspicata riforma non escludono, anzi

tutt'altro, rimedi che possano condurre a soluzioni urgenti.

Al riguardo particolare attenzione va riservata al decentramento territoriale, che la stessa legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ha previsto, in via ridotta, con la creazione di nove sezioni staccate, scelte dal legislatore in base a criteri di opportunità geografica e demografica.

Le stesse ragioni di ordine sostanziale che ispirarono quella particolare dislocazione dei tribunali amministrativi regionali, alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni di attività degli organi di giustizia, inducono oggi a proseguire ulteriormente nell'opera di decentramento già intrapresa.

Ciò del resto è perfettamente conforme al dettato della Carta costituzionale, il cui articolo 125 statuisce appunto che gli organi di giustizia amministrativa regionali possono avere sezioni staccate «con sede diversa dal capoluogo della Regione».

In tale prospettiva, non può tralasciarsi di considerare la particolare situazione in cui versa il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, che si articola in due sole sedi: quella di Palermo, con circoscrizione estesa alle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, e quella di Catania, la cui competenza circoscrizionale include le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

Con esclusivo riferimento alla sezione staccata di Catania (a sua volta suddivisa in due sezioni interne, alle quali se ne dovrebbe aggiungere una terza), si osserva che essa iniziò la propria attività nel gennaio del 1977, con un arretrato di 3.059 ricorsi, provenienti dal tribunale amministrativo regionale di Palermo.

Dal 1977 sino al 31 gennaio 1989, nella sezione di Catania sono stati depositati 38.643 ricorsi, compreso l'arretrato iniziale.

Le sentenze emanate sino al 31 dicembre 1988 sono state 18.431, lasciando scoperto alla stessa data un arretrato di 19.870 ricorsi.

Le sentenze pubblicate annualmente, tra le quali vanno incluse anche quelle di perenzione e decadenza, difetto di giurisdizione, irricevibilità, improcedibilità, rinuncia, cessata materia del contendere, interruzione, estinzione,

inammissibilità, interlocutorie (queste, come è noto, non decidono il merito del ricorso), si attestano poco al di sopra del 50 per cento dei ricorsi introitati nello stesso periodo di tempo, con l'ovvia conseguenza che proporzionalmente aumenta l'arretrato e diminuisce l'aspettativa della domanda di giustizia proveniente dalla collettività.

Per tal verso, va evidenziato che, nella relazione sull'attività svolta dalla sezione staccata di Catania nel decennio 1977-1987, è stata sollecitata, onde porre rimedio all'insostenibile carico di lavoro, una riorganizzazione anche territoriale dell'apparato giurisdizionale amministrativo.

Da queste brevi considerazioni statistiche si può agevolmente notare che la situazione non è più sostenibile e potrebbe condurre in breve tempo alla totale paralisi dell'intero organo giurisdizionale.

Occorre pertanto un intervento rapido e al tempo stesso efficace per porre rimedio a questa grave situazione di crisi.

La soluzione di immediata applicazione è rappresentata dalla istituzione di una ulteriore sezione staccata del tribunale amministrativo regionale, con sede nella città di Messina.

La scelta della sede non è casuale, essendo viceversa dettata dalle seguenti considerazioni:

circa il 35 per cento di tutto il contenzioso pendente presso il tribunale amministrativo regionale di Catania proviene dalla provincia di Messina;

la città dello Stretto è sede di corte d'appello e di Università; quest'ultima, in particolare, per la rinomata scuola di studi giuridici, è conosciuta anche oltre i confini del Paese;

nella provincia di Messina si trovano un gran numero di enti pubblici, consorzi ed amministrazioni autonome;

il territorio della provincia di Messina si stende longitudinalmente per oltre 150 chilometri e in esso si trovano ben 108 amministrazioni comunali, delle quali talune in zone assai impervie.

Esigenze di carattere geografico e demografico inducono quindi a realizzare questa nuova sezione decentrata di giustizia amministrativa,

la cui circoscrizione comprenderebbe l'intero territorio della provincia di Messina.

Dalla istituzione della sezione staccata di Messina conseguirebbe, inoltre, una decongestione della sezione staccata di Catania, con tutti gli immaginabili benefici per i cittadini delle

altre province ricomprese nella competenza di quel tribunale amministrativo regionale.

Quanto sopra consentirebbe, infine, un migliore accesso agli organi periferici della giustizia amministrativa, così come previsto dalla Carta costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella Regione siciliana è istituita una seconda sezione staccata del tribunale amministrativo regionale, con sede in Messina.

2. La circoscrizione della sezione staccata del tribunale di cui al comma 1 comprende la provincia di Messina.

Art. 2.

1. La data di inizio per il funzionamento della sezione staccata di Messina del tribunale amministrativo regionale, comunque non successiva al centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Alla sezione staccata del tribunale di cui all'articolo 1, nei limiti della propria competenza circoscrizionale, verranno attribuiti, nel termine di giorni novanta dall'entrata in funzione dello stesso organo giurisdizionale, i ricorsi non ancora decisi dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia e dalla sezione staccata di Catania.

Art. 4.

1. Il ruolo organico dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentato di tre unità per i consiglieri e di due unità rispettivamente per i primi referendari e per i referendari.

Art. 5.

1. Il ruolo organico del personale di segreteria e del personale ausiliario sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, e nella legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 6.

1. All'impegno di spesa derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.